Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) MINCATO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 15/01/2019

## FATTO

Il ricorrente in data 21.03.2012 ottiene dall'intermediario convenuto un prestito personale, da rimborsare tramite pagamento RID, con le condizioni economiche di 84 rate da € 96,00. Successivamente, in data 04.01.2013, gli viene concesso, dal medesimo intermediario, un secondo prestito finalizzato, da pagare in 24 rate da € 33,00. Tuttavia, a causa della perdita del lavoro, il ricorrente è costretto a sospendere il pagamento delle rate, tentando invano di trovare un accordo per sistemare la sua posizione con l'intermediario convenuto, accordo che riferisce di aver trovato solo in seguito con una società di recupero crediti cui l'intermediario medesimo aveva conferito mandato. Ciò nonostante, del tutto casualmente, solo facendo delle visure, scopre l'iscrizione del proprio nominativo nei SIC. Ne lamenta, dunque, l'illegittimità formale sostenendo di non aver mai ricevuto - né tramite posta ordinaria né tramite raccomandata- il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, co. 7, Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi privati.
Insoddisfatto dei riscontri ricevuti dalla banca durante la fase del reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al fine di vedere tutelate le proprie ragioni.
In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non ha adempiuto regolarmente agli obblighi assunti con i suddetti contratti di prestito personale, come da evidenze prodotte, e in ragione di ciò gli sono stati rivolti solleciti telefonici e inviatigli avvisi di insoluto.

A seguito del protrarsi della situazione di inadempimento, in data 09.06.2014 l'intermediario invia preavviso di segnalazione in SIC, preavviso "*regolarmente recapitato*" in data 19.06.2014 a mezzo del servizio Formula Certa Nexive ad uno degli indirizzi indicati come alternativi dal ricorrente.
Precisa, altresì, che nel mese di novembre del 2014 la posizione contrattuale del ricorrente incorre nella decadenza del beneficio del termine.
Quanto all'indirizzo fornito per le comunicazioni, parte resistente afferma che il ricorrente ne ha forniti due alternativi tra loro nella città di residenza, e tutte le comunicazioni, riguardanti solleciti di pagamento e preavviso di segnalazione, sono sempre state inviate ad uno solo dei due.
Nel dicembre 2015 la resistente ha ceduto la pratica ad una società di recupero crediti, circostanza che veniva comunicata in sede di riscontro al reclamo al ricorrente e risulta anche dalla visura CRIF.
L'intermediario ribadisce pertanto la legittimità dell'iscrizione e chiede il rigetto della domanda.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente nei SIC, per assenza del preventivo preavviso di imminente segnalazione di cui all'art. 4, co. 7, "Codice di deontologia e buona condotta" dei sistemi informativi privati, ossia per mancata osservanza da parte dell'intermediario delle garanzie procedurali costituenti il presupposto formale dell'iscrizione, essendo incontroverso il presupposto sostanziale della veridicità dell'inadempimento segnalato.
Non si rileva contestazione neppure sulla sussistenza dell'iscrizione anche se il ricorrente non ne produce evidenza e si riferisce genericamente a "*segnalazione di dati negativi nei SIC*" mentre l'intermediario convenuto si riferisce a "*registrazioni dei ritardi presso i SIC*" che nel reclamo specifica essere CRIF, Experian Italia SPA e CTC. Agli atti del ricorso l'intermediario produce agli atti solo la visura che concerne una "anagrafica CRIF" – aggiornata al 5/1/2016 - da cui risulta che il finanziamento risulta estinto al 22/12/2015 e ceduto al 31/12/2015, che l'ultimo pagamento è stato effettuato il 19/2/2014, il numero massimo di insoluti è pari a 6 e il 30/11/2014 la posizione è passata dallo stato "in contenzioso/inadempiente" allo stato "al legale/in sofferenza", il che appare coerente con l'affermazione di parte resistente di aver dichiarato il ricorrente decaduto dal beneficio del termine in data 26/11/2014.
Ciò detto, dai documenti prodotti in atti da entrambe le parti non è possibile dedurre la data della prima segnalazione in SIC con conseguente impossibilità di stabilire se la stessa sia stata antecedente o posteriore alla comunicazione di preavviso risultante dagli atti del presente procedimento.
Il Collegio rileva, dunque, in primo luogo, un difetto di genericità della domanda del ricorrente o, in ogni caso, un difetto di adempimento dell'onere probatorio a suo carico ex art. 2967 c.c.
Passando, comunque, alla verifica della legittimità della segnalazione del nominativo del debitore nei sistemi di informazione creditizia, il Collegio rileva come essa debba essere valutata in base all'art. 125, co.3, TUB ed all'art. 4, co, 7, Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia. Quest'ultimo dispone che, *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie"*; mentre l'art. 125, co. 3, TUB, come modificato dall'art. 1,

co.1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, prevede che *"i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*.
Costituisce quindi orientamento consolidato di questo Arbitro che detta segnalazione può ritenersi legittima al ricorrere di due presupposti: la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati ed il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione in una 'centrale dei rischi' (cfr.ABF Napoli, nn. 1040/2013 e 3884/2014).
Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata agli atti del procedimento emerge con assoluta evidenza la morosità del ricorrente, sicché – si ribadisce - il primo requisito deve ritenersi senz'altro integrato. Ed infatti, l'intermediario ha allegato, al proposito, un estratto conto indicativo della posizione assunta dal ricorrente al 26 luglio 2018 da cui risulta sia l'irregolarità nei pagamenti a partire da aprile 2014 - tale cioè da legittimare la segnalazione nelle banche dati (art. 10, Condizioni Generali di contratto) -sia l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine dichiarata dal 26/11/2014 (art. 11, Condizioni generali di contratto).
Anche la sussistenza del secondo requisito attinente al necessario preavviso scritto appare dimostrata dall'intermediario che ha provato di aver trasmesso il preavviso al ricorrente con modalità tali da assicurarne la ricezione, allegando evidenze dello spedizioniere con modalità "Formula Certa" Nexive che attesta la ricezione da parte del ricorrente delle lettere di sollecito, recapitate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente alternativo a quello indicato in contratto.
Il servizio Formula Certa Nexive prevede la tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura di un "codice a barre" univoco, assegnato ad ogni lettera inviata al cliente, con l'apposito palmare in dotazione al personale addetto alla distribuzione. Questo metodo di spedizione telematica è stato riconosciuto da una circolare del Ministero delle Comunicazioni (n. 5688 del 2 agosto 2007) ed è in grado di registrare il nome del destinatario, la data e l'ora del recapito, dati conoscitivi che sono scaricati in apposito file e consentono al mittente di verificare in via informatica l'esito della spedizione. Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 438 2017 interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC.
Ebbene, il Collegio ricorda che, a proposito di tale servizio, diverse decisioni dell'Arbitro (*ex multis* ABF Napoli nn. 3785/2018; 8996/2016 e 8300/2014; ABF Milano n. 7441/2014) ne hanno decretato l'idoneità a fornire prova di ricezione del preavviso di segnalazione in SIC.
Tale prova di avvenuta ricezione non appare superata dall'erroneità - lamentata dal ricorrente - dell'indirizzo al quale è stato recapitato il preavviso di segnalazione (nonché – come detto – tutte le altre comunicazioni provenienti dall'intermediario). Tale indirizzo, infatti, pur essendo diverso da quello presente in contratto ,è, però, indicato dal ricorrente quale indirizzo mittente nel reclamo da lui stesso presentato e inviato all'intermediario. Pertanto è ragionevole supporre che la risultanza di *"rese*" con *l'indicazione di "indirizzo errato"* o" *indirizzo incompleto*" per le raccomandate inviate dall'intermediario in risposta al reclamo al suddetto indirizzo comunicato dal ricorrente, vada interpretata nel senso che il ricorrente non si sia fatto trovare all'indirizzo medesimo
Esiste quindi una pluralità di indici concordanti, gravi e precisi che inducono a ritenere che l'informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente (cfr. Coll. Coord. 3089/2012 e ABF Napoli, nn. 9699/16, 10073/16).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO